

### Parere del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1963

SUL

#### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste (RUMOR); di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia (BOSCO); col Ministro del Bilancio (LA MALFA); col Ministro delle Finanze (TRABUCCHI), e col Ministro del Tesoro (TREMELLONI).

Disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiarie  
e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

#### I

##### PREMESSE

In data 22 novembre 1962 il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmetteva al Presidente del C.N.E.L., con la richiesta di parere deliberata dal Consiglio dei ministri nella riunione del giorno precedente e recante il termine di dieci giorni, lo schema di disegno di legge per il riordinamento delle strutture fondiarie e lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

In considerazione delle prospettate ragioni di urgenza, l'esame del disegno di legge venne immediatamente assegnato alla Commissione dell'agricoltura di questo Consiglio, rilevandosi peraltro l'assoluta impossibilità di osservare il suindicato termine sia per la importanza e la complessità dei problemi da esaminare, sia per i tempi richiesti dal *iter* procedurale. La Commissione, presie-

duta dal professor Bonato, conferiva l'incarico di relatore al consigliere Bandini e dava inizio nello stesso giorno ai propri lavori che si svolgevano in 13 sedute protrattesi fino al 2 dicembre.

L'Assemblea del Consiglio, convocata dal 5 al 7 dicembre, riprendeva il 17 dicembre ed esauriva nel giorno successivo la discussione delle conclusioni predisposte dalla Commissione e degli emendamenti presentati, affidando al relatore, previa riunione della Commissione, la redazione del testo finale del parere.

\* \* \*

Lo schema di disegno di legge fa perno su due fondamentali gruppi di interventi che hanno per oggetto, quasi esclusivo, i problemi della proprietà coltivatrice quale tipo di impresa agraria caratterizzata da un processo di sviluppo.

Esso si propone, in primo luogo, di migliorare le condizioni di efficienza e produttività delle proprietà coltivatrici, tendendo, fra l'altro, a determinare per esse dimensioni più adatte, in armonia con le esigenze della tecnica e della economia moderne. In secondo luogo, mira a facilitare lo spontaneo movimento di sviluppo della proprietà coltivatrice.

L'intervento previsto dalla legge si estende a tutto il territorio nazionale, poichè quasi dovunque, sebbene con intensità ed aspetti profondamente differenti a seconda delle varie zone, si presentano le condizioni cui la legge si riferisce. È tuttavia da prevedere che l'attuazione della legge dovrà concentrarsi con priorità in alcune zone ove i fenomeni considerati e lo sviluppo della proprietà coltivatrice sono particolarmente intensi.

Il provvedimento non affronta il problema dei contratti agrari, pur stabilendo una diversa ripartizione dei prodotti nel sistema della mezzadria.

Il Titolo I determina gli scopi della legge, i criteri e le norme per la delimitazione delle zone di intervento prioritario, le funzioni degli enti di sviluppo.

Il Titolo II detta norme per il miglioramento delle strutture delle unità produttive difettose, affrontando i problemi della ricomposizione e del riordino fondiario (1). Nella attuazione degli interventi diretti al miglioramento della proprietà coltivatrice già esistente, attraverso l'eliminazione dei fenomeni di frammentazione e di polverizzazione, si dovrà dare la precedenza ai ter-

(1) Con il termine « ricomposizione » s'intende l'azione volta a rimediare al difetto della frammentazione, determinato dal fatto che le singole unità produttive si compongono di numerosi appezzamenti di terreno, spesso dispersi e lontani. Opportune permuthe delle terre possedute possono rimediare a questo difetto, ferma restando la consistenza patrimoniale di ciascuno. La frammentazione è difetto tipico della piccola proprietà, sebbene non esclusivo di essa.

Con il termine « riordino » si intende l'azione volta a rimediare ai difetti della polverizzazione, determinati dal fatto che le unità produttive sono

ritori nei quali tali fenomeni si presentano più diffusi o più gravi. Per la complessità dell'opera da eseguire si è ritenuta necessaria l'azione di enti provvisti di adeguate strutture tecniche ed esecutive.

Il Titolo III riguarda gli interventi diretti alla formazione di nuove proprietà coltivatrici. Essi sono concepiti in un quadro di spontanee iniziative di compravendita da stimolare mediante la concessione di mutui quarantennali all'1 per cento.

Lo stesso Titolo III stabilisce una particolare agevolazione volta a determinare migliori condizioni di vita e di lavoro per i mezzadri, qualora essi non realizzino un compenso per il proprio lavoro, equamente comparabile con quello delle similari categorie lavoratrici. In tale ipotesi la quota di spettanza dei lavoratori, nella ripartizione dei prodotti, può essere elevata dall'attuale misura del 53 per cento fino ad un massimo del 60 per cento.

Il Titolo IV (Capo II) appresta gli strumenti finanziari per l'attuazione della legge. Per le operazioni di ricomposizione e di riordino fondiario è prevista la diretta assegnazione di mezzi a carico del bilancio dello Stato. Per la formazione di nuove proprietà coltivatrici è previsto un fondo di rotazione, che raggiungerà la sua massima consistenza (60 miliardi di lire) a partire dall'esercizio finanziario 1965-66.

Dopo un quadriennio di applicazione della legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con i Ministri del bilancio e del tesoro, dovrà presentare al Parlamento

troppo piccole per le esigenze di vita e di razionale lavoro di una famiglia proprietaria, anche piccola. Il rimedio consiste, in tal caso, nell'ingrossamento delle unità polverizzate. Questo difetto, contrariamente al precedente, è esclusivo della piccola proprietà.

Nella realtà concreta frammentazione e polverizzazione coesistono talvolta sullo stesso territorio. Il significato economico e sociale dei due fenomeni è però diverso. Gli interventi volti a rimediare a tali difetti sono di natura essenzialmente diversa, anche se, nella pratica esecuzione, piani di ricomposizione e di riordino possono essere congiuntamente studiati ed applicati.

una relazione sugli interventi effettuati, formulando proposte per gli interventi del quinquennio successivo.

## II

### MOTIVI

#### 1. - Considerazioni generali.

Il Consiglio riconosce che il predisposto disegno di legge, considerato il processo evolutivo dell'agricoltura italiana nel quadro dello sviluppo economico generale, affronta problemi certamente determinanti ai fini di tale evoluzione, come quelli inerenti alle carenze strutturali di gran parte delle proprietà coltivatrici italiane, suscitando iniziative per la eliminazione progressiva dei fenomeni di frammentazione e polverizzazione fondiaria, e promuovendo un'azione di largo respiro per l'ulteriore diffusione, in modo fisiologico, della proprietà coltivatrice nelle sue forme più sane. Non vengono, per vero, parimenti affrontati altri importanti problemi che si ricollegano al progresso dell'economia agricola; ma essi sono di tale natura da esigere un più meditato approfondimento sul piano delle soluzioni legislative.

Poichè l'Assemblea del Consiglio non si è peraltro trovata unanime nella valutazione complessiva dello schema ed in ordine ad alcune disposizioni di esso, si ritiene di dover esporre, oltre all'avviso della maggioranza, le motivate opinioni discordanti.

a) Da parte di alcuni Consiglieri, pur consenzienti sulle finalità della legge, si è espresso l'avviso che i provvedimenti proposti siano inadeguati ed insufficienti o perfino controproducenti.

Le norme dello schema non sarebbero idonee a disciplinare la complessa e delicata materia in modo rispondente alle necessità del mondo agricolo e ad agevolare la soluzione degli altri molteplici problemi che condizionano il progresso dell'agricoltura italiana. Mentre le conclusioni della Conferenza del mondo rurale e dell'agricoltura, prese

a base del programma governativo, mirano ad aumentare la produttività, assicurando alle categorie agricole redditi sufficienti, lo schema in esame ne prende in considerazione soltanto alcuni aspetti ed è caratterizzato, da un lato, dalla sovrapposizione di enti « statizzati », provvisti di ampi poteri (peraltro imprecisati nella loro entità e non determinati nel tempo), alla privata iniziativa e, dall'altro, da una non accettabile preminenza di validità della piccola impresa familiare. Sorgono quindi preoccupazioni circa l'estensione della competenza di tali enti al di là dei limiti previsti dalla legislazione attuale, giacchè la iniziativa privata verrebbe soffocata. Gli esistenti Consorzi di bonifica e di miglioramento sarebbero più adatti agli scopi perseguiti. Essi non hanno potuto operare efficientemente nel passato per la insufficienza dei mezzi posti a loro disposizione, ma con i finanziamenti previsti dalla emananda legge potrebbero divenire gli strumenti più validi. D'altra parte, viene prospettato il pericolo che la nuova legge ponga in una crisi difficilmente superabile le imprese efficienti che costituiscono il nerbo della nostra agricoltura. La facoltà di esproprio prevista ai fini del riordinamento, senza limiti di tempo e di luogo, determinerebbe tra gli imprenditori agricoli uno stato di sfiducia tale da influire negativamente sull'opera in corso per il riordinamento e la razionalizzazione dell'agricoltura.

b) Per un diverso ordine di motivi si è da altri sostenuto che la predisposta disciplina risponda solo in parte, e limitatamente a problemi particolari, alle esigenze immediate e di fondo della nostra agricoltura. Ciò, in primo luogo, perchè la legge, rimanendo ancorata ad una visione settoriale dei problemi agrari, non potrebbe conseguire che risultati parziali al di fuori del quadro della programmazione, da cui gli enti risulterebbero estraniati. Il decentramento dei pubblici poteri connesso alla nuova realtà regionale costituirebbe invece una condizione essenziale per la politica agraria programmata. In secondo luogo i previsti interventi settoriali sarebbero forieri di nuovi squili-

bri, essendo destinati a concentrarsi nelle cosiddette zone omogenee, senza tener conto delle necessità di collegamento tra l'agricoltura e gli altri settori produttivi. Peraltro, nella formulazione di questo giudizio, è stata esclusa la idoneità dei Consorzi di bonifica a compiere le operazioni di riordino e di ricomposizione fondiaria.

c) Secondo una diversa tesi, pur restata in minoranza, la attuazione di una politica agraria organica richiederebbe la istituzione, in ogni regione, di enti di sviluppo agricolo, destinati non già a sovrapporsi, ma ad operare, secondo alcuni, all'esclusivo servizio delle imprese coltivatrici e, secondo altri, particolarmente in favore di tali imprese, con il compito di intervenire nell'ambito della politica di piano. Questi enti regionali, che sostituirebbero quelli di cui al decreto presidenziale 23 giugno 1962, n. 948, dovrebbero coordinare al livello regionale e locale le iniziative e l'attività degli altri enti ed organismi operanti nel campo dell'agricoltura e interessati all'azione di sviluppo economico e sociale delle singole zone di intervento. Essi dovrebbero essere amministrati con la piena partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e cooperative. Con l'entrata in vigore delle leggi istitutive delle regioni a statuto ordinario si dovrebbe poi far luogo al necessario coordinamento di tutte le norme concernenti gli enti regionali, in relazione al potere attribuito alle regioni in materia di agricoltura. Quanto alle disposizioni dello schema riguardanti l'acquisto di terra da parte di mezzadri e altri lavoratori agricoli, si è espresso l'avviso che esse non assicurino il superamento della mezzadria e degli altri contratti agrari; che il trasferimento si limiterebbe alle terre magre; che il meccanismo creditizio eleverebbe in modo anormale i valori fondiari. L'intervento degli enti regionali di sviluppo dovrebbe essere pertanto diretto anche ad evitare scompensi e disfunzioni di grave portata nella fase di individuazione e costituzione delle nuove aziende contadine; e, a giudizio

di alcuni Consiglieri, sarebbe altresì indispensabile prevedere il controllo dei prezzi e l'obbligo di vendita con sanzione di esproprio.

d) In merito alla questione dei contratti agrari, un gruppo di Consiglieri ha sostenuto che nella emananda legge si debbano inserire alcune norme essenziali sulla mezzadria e sugli altri contratti, con particolare riguardo alla colonia parziaria, giacchè, in attesa che si compia il processo di trasferimento della terra, si renderebbe necessario mutare decisamente le condizioni di inferiorità sindacale, economica e sociale dei mezzadri, dei coloni parziari, dei compartecipanti e degli affittuari coltivatori diretti. Contro questa tesi si è proposto che la soluzione del problema trovi la sua sede naturale in trattative dirette tra le organizzazioni sindacali.

La maggioranza del Consiglio ha ritenuto che la disciplina dei contratti agrari debba restare estranea al predisposto disegno di legge.

## 2. - Osservazioni sulle disposizioni dello schema.

Il Consiglio, passando all'esame degli articoli, formula le seguenti osservazioni sulle singole disposizioni dello schema.

Art. 1. — La maggioranza del Consiglio ritiene che tale articolo dovrebbe essere opportunamente integrato con riferimento alla necessità di risolvere, insieme ai problemi delle proprietà coltivatrici, anche quelli dello sviluppo delle infrastrutture e dei servizi civili.

Da parte di alcuni Consiglieri è stata prospettata la necessità di definire più chiaramente i limiti della competenza del Ministro per l'agricoltura e le foreste in materia di interventi e di stabilire altresì i termini nei quali egli è autorizzato ad esercitare le attribuzioni relative all'attuazione della legge.

Da un gruppo di Consiglieri viene proposta la istituzione degli enti di sviluppo agricolo con i compiti indicati in sede di discussione generale.

Art. 2. — A seguito di un ampio dibattito il Consiglio ha ritenuto che questa disposizione richieda una duplice modificazione.

Ad avviso del Consiglio va anzitutto affermata con maggiore chiarezza la operatività della legge per l'intero territorio nazionale.

Da parte di un gruppo di Consiglieri si è poi prospettata la necessità di precisare che sia la delimitazione delle zone, sia le funzioni degli enti di sviluppo riguardano le attività di ricomposizione e di riordino fondiario. Si dovrebbe inoltre definire esattamente la ricomposizione e il riordino fondiario, si da evitare le incertezze che si rilevano nella legge 23 giugno 1962, n. 948, ove la distinzione non è stabilita con i criteri adottati nel presente disegno di legge. Ciò anche al fine di rendere chiaro che i riordini fondiari possono essere comunque eseguiti con le previste agevolazioni.

In ordine alla competenza degli enti di sviluppo nel quadro della presente legge, la maggioranza del Consiglio ha espresso l'avviso che essa vada limitata alle iniziative previste dal Titolo II, cioè essenzialmente in funzione delle opere di ricomposizione fondiaria e di riordinamento. Al riguardo il Consiglio ritiene peraltro di dover chiarire che, con l'inciso che nelle Conclusioni del presente parere si suggerisce di inserire nell'articolo 2 (« ... per le norme riguardanti esclusivamente la ricomposizione fondiaria... »), non si è inteso escludere le attribuzioni degli enti di sviluppo in materia di riordino fondiario. Tale competenza trova del resto conferma nell'avviso espresso dalla Assemblea sull'articolo 3 (parte I) e sul contenuto degli articoli 5, 9 e 10.

A giudizio di alcuni Consiglieri andrebbe chiarito che la delimitazione delle zone a configurazione economica omogenea è da attuare in relazione al fatto che la anormale situazione dell'assetto fondiario determini particolari condizioni di depressione economica. In tali zone dovrebbero essere prevalentemente attuati gli interventi del Titolo II.

Art. 3. — Ritiene il Consiglio che rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle cooperative agricole debbano essere chiamati a far parte degli organi di amministrazione degli enti di sviluppo.

Ad avviso di alcuni Consiglieri la delimitazione delle zone di intervento dovrebbe essere fatta nell'ambito delle singole regioni.

Si è sostenuto da altri che l'articolo 3 dovrebbe prevedere la competenza prioritaria dei Consorzi di bonifica (o di miglioramento o di riordino fondiario) rispetto agli enti di sviluppo, per i compiti di cui al Titolo II del disegno di legge. In ogni caso, dovrebbe essere escluso che gli enti di sviluppo possano operare in zone fuori della loro competenza territoriale, per le quali i loro compiti dovrebbero essere sempre affidati a Consorzi esistenti o da costituire.

Art. 4. — Il Consiglio, nella sua maggioranza, conviene nella opportunità della prevista istituzione di Sezioni autonome degli enti di sviluppo, poichè con questo sistema, più pratico e meno costoso, si evita la costituzione di nuovi enti, le cui funzioni risulterebbero limitate.

La soppressione di questo articolo è invece richiesta da due gruppi di Consiglieri: da coloro che per le zone non rientranti nell'ambito territoriale degli enti di sviluppo propongono di affidare i compiti di tali enti ai Consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario o di ricomposizione; da coloro che prospettano l'esigenza di costituire in tutte le regioni enti di sviluppo a circoscrizione regionale.

Art. 5. — Il Consiglio è dell'avviso che nei territori nei quali gli enti di sviluppo e le loro Sezioni autonome non potranno operare, i compiti del riordino e della ricomposizione fondiaria dovrebbero essere affidati a Consorzi di bonifica, di ricomposizione fondiaria o di miglioramento fondiario.

Da parte di alcuni Consiglieri si è rilevato che gli interventi previsti da questo articolo verrebbero ad assumere carattere settoriale

e ad operare, con criteri selettivi, in determinate zone: sicchè mancherebbe il necessario coordinamento nel quadro generale dello sviluppo dell'economia agricola.

La disposizione in esame è del pari ritenuta inaccettabile dai sostenitori della tesi che è stata precedentemente esposta nei riguardi degli enti regionali di sviluppo.

Art. 6. — Il Consiglio, pur ritenendo idonea la procedura ivi prevista, reputa che sia necessario dare una maggiore pubblicità alle iniziative per la ricomposizione fondiaria. Oltre a prevedere assemblee informative nei Comuni interessati, si dovrebbe disporre che le votazioni hanno luogo in ciascun Comune, dopo assemblee parziali dei proprietari interessati.

Secondo alcuni Consiglieri l'iniziativa del riordino o della ricomposizione dovrebbe essere riconosciuta anche ad organismi qualificati, a consigli di valle, ad organizzazioni sindacali.

Altri hanno proposto di sopprimere la disposizione del quarto comma, secondo la quale il piano è approvato con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno il 25 per cento della superficie complessiva delle proprietà soggette alla ricomposizione.

Art. 7. — Il Consiglio ritiene che il piano di ricomposizione debba essere depositato anche presso i Comuni.

Con riferimento all'ultimo comma che estende alle nuove unità poderali le norme della legge 13 giugno 1940, n. 1078, la maggioranza del Consiglio è dell'avviso che il termine di 5 anni ivi previsto per la dichiarazione di nullità degli atti compiuti in violazione del divieto di frazionamento, debba essere elevato a 10 anni limitatamente agli atti tra vivi. Secondo alcuni Consiglieri il maggior termine dovrebbe essere stabilito anche per i trasferimenti *mortis causa*.

Quanto all'ipotesi del conguaglio in denaro, il Consiglio ritiene che i rapporti tra i proprietari interessati dovrebbero essere regolati dagli enti di cui all'articolo 5, che dovrebbero anche curare il recupero delle somme dovute.

Art. 8. — Il Consiglio suggerisce la soppressione della parte iniziale del primo comma dell'articolo, in quanto fa riferimento a situazioni che non sembrano sempre esattamente valutabili. La facoltà di dichiarare obbligatoria la ricomposizione fondiaria dovrebbe invece essere posta in relazione con l'esigenza di rendere funzionanti opere generali, specie irrigue, che importino un prevalente onere dello Stato.

Il Consiglio ritiene inoltre che l'iniziativa del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per i provvedimenti sulla obbligatorietà della ricomposizione debba essere preceduta da opportune consultazioni con gli enti locali e le organizzazioni sindacali interessate. Nel caso poi che non sia intervenuta la prevista approvazione dei proprietari, il piano dovrà essere trasmesso al Ministro, ai fini della eventuale dichiarazione di obbligatorietà, con il motivato parere dell'ente.

Nella discussione svoltasi su questo articolo dello schema è stato riproposto da alcuni Consiglieri il problema della iniziativa locale in materia di ricomposizione fondiaria. In proposito si sono riprodotti i medesimi dissensi che si erano già manifestati in ordine alla esecuzione delle opere di ricomposizione da parte di organismi diversi dagli enti di sviluppo. Da parte di alcuni consiglieri si riterrebbe utile la costituzione di consorzi di ricomposizione fondiaria; altri nega tale utilità sostenendo la competenza esclusiva degli enti di sviluppo e delle Sezioni autonome.

Il Consiglio ritiene infine che siano da prevedere esenzioni tributarie per il caso di permutate di terreni effettuate allo scopo di assicurare la maggiore organicità delle aziende agricole.

Art. 9. — Nell'esame delle disposizioni di questo articolo, concernenti gli acquisti e le espropriazioni di terreni per la costituzione di più ampia proprietà diretto-coltivatrice, sono state manifestate varie opinioni discordanti dall'avviso della maggioranza.

a) Il Consiglio ritiene che il limite di imponibile catastale, previsto ai fini della determinazione della superficie dei terreni espropriabili, debba essere inteso secondo il

principio dell'abbattimento alla base. Va pertanto chiarito che l'espropriazione può essere disposta, fino al raggiungimento della percentuale massima fissata nel secondo comma (25 per cento dell'imponibile dell'intera superficie dell'azienda assoggettata ad esproprio) rispetto all'imponibile catastale eccedente le trenta mila lire.

In termini alternativi alcuni Consiglieri hanno proposto di abbassare a venti mila lire quest'ultimo limite, qualora si accolga la regola dell'abbattimento alla base, od elevare dal 25 al 40 per cento la percentuale di imponibile da considerare per la determinazione della superficie espropriata.

Da altri si è sostenuto che l'espropriazione possa essere disposta per l'intera superficie eccedente il suindicato limite di imponibile (30 mila lire), sempre che si tratti di terreno idoneo ad integrare le proprietà coltivatrici troppo piccole e ferma restando in ogni caso la condizione che, come previsto dalla norma in esame, non risulti compromessa la organicità dell'azienda.

Una diversa tesi è stata sostenuta da altri consiglieri, secondo i quali l'imponibile minimo da considerare ai fini dell'espropriazione dovrebbe essere elevato a 50 mila o 80 mila lire, poichè le dimensioni economiche delle proprietà il cui imponibile non supera le 30 mila lire sono tali da farle classificare nella categoria delle medie o talvolta perfino tra le medie-piccole proprietà. In proposito viene ricordato che le medie aziende devono essere individuate in quelle cui si riferisce la legge 23 giugno 1961, n. 454, che applica il criterio dell'imponibile minimo di 80 mila lire.

Il Consiglio ritiene poi che l'esproprio di terreni vicini sia ammesso solo quando essi siano sufficientemente vicini al fondo da ingrandire, allo scopo di dar vita ad imprese agricole unitariamente efficienti.

Da parte di alcuni consiglieri si è sostenuto che la facoltà di esproprio debba essere limitata ai terreni confinanti con quelli da riordinare e che le espropriazioni dovrebbero esaurirsi nel termine di 4 anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Altri consiglieri ritengono che, restando la facoltà di operare nel corso del tempo su

tutti i comprensori che presentino fenomeni di polverizzazione, gli enti debbano condurre a termine, nel periodo massimo di 2 anni, l'attuazione dei piani approvati per i singoli comprensori.

b) Quanto alla situazione dei lavoratori delle terre soggette ad espropriazione, il Consiglio si è manifestato nettamente contrario alla disposizione del penultimo comma, ai sensi della quale i contratti agrari, aventi ad oggetto i terreni sottoposti ad espropriazione, sono risolti di diritto allo scadere dell'annata agraria in corso al momento della compilazione del piano, senza titolo ad alcun indennizzo. Ed ha espresso l'avviso che la emananda legge debba accogliere il principio dell'indennizzo, da porsi a carico dell'ente espropriante, e dettare precise norme in materia anche per quanto riguarda le modalità del pagamento.

Ad avviso del Consiglio l'esproprio dovrebbe essere escluso per i terreni in cui siano stabilmente insediate famiglie coltivatrici, impegnate per tutto il ciclo produttivo ed aventi la casa sul fondo o in posizione tale da costituire pertinenza del fondo stesso.

Secondo la proposta di alcuni Consiglieri i coltivatori che, in virtù di contratti agrari comunque denominati, siano insediati sui terreni sottoposti ad esproprio, dovrebbero avere un diritto di preferenza per l'acquisizione della terra.

c) Per quanto riguarda il prezzo di esproprio, una minoranza del Consiglio ne ha proposto la determinazione in base alla legge 13 febbraio 1933, n. 215. Ma l'Assemblea, nella sua maggioranza, ha osservato che tale proposta condurrebbe a valutazioni extra mercantili e, quindi, a non rispettare il principio dell'esproprio a prezzo di mercato. Ad avviso del Consiglio la valutazione va pertanto effettuata in base ai principi della legge fondamentale del 1865 sull'espropriazione per pubblica utilità.

Il Consiglio ritiene opportuno che siano dettate norme per l'utilizzazione, da parte di enti pubblici, delle somme ricavate da eventuali espropri dei propri terreni: in quanto le norme vigenti prescrivono solo particolari forme d'impiego. Si dovrà cioè consentire

che dette somme possano essere destinate all'acquisto di beni immobili, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

d) L'Assemblea del Consiglio è dell'avviso che debbano essere esclusi dall'esproprio i terreni a destinazione urbana, turistica o industriale.

Altra esclusione viene proposta dal Consiglio, entro limiti da determinarsi, per le proprietà che hanno già formato oggetto di parziale espropriazione, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. L'esclusione va poi disposta in via assoluta per le aziende riconosciute « aziende modello », ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Secondo alcuni Consiglieri la suddetta esclusione delle proprietà già sottoposte ad espropriazione dovrebbe essere disposta senza alcun riferimento al limite inerente alla misura dei precedenti espropri.

Un gruppo di Consiglieri si è manifestato contrario ad ogni caso di esonero.

e) Il Consiglio ritiene di dover segnalare la necessità di avviare a soluzione i problemi relativi alla liquidazione dei censi e dei livelli che gravano sulle piccole proprietà.

f) Da parte di alcuni consiglieri si ritiene che il problema del mantenimento delle unità ricomposte debba dar luogo a disposizioni particolari che tengano anche conto dei principi affermati dal Codice civile, in merito alla minima unità colturale. Anche se non si volesse aderire al concetto del fondo indivisibile, si dovrebbero rafforzare ed estendere le provvidenze dirette ad impedire il frazionamento dei fondi familiari, sia per atti tra vivi, sia *mortis causa*.

g) Alcuni Consiglieri hanno prospettato la necessità di considerare il caso in cui il proprietario che, per la sua qualità di coltivatore, abbia acquisito il fondo in seguito ad opere di riordino fondiario, venga poi a perdere la qualità di coltivatore diretto. In proposito dovrebbe essere prevista la possibilità di assegnare ad altri il fondo o di disporre il passaggio all'ente per la concessione ad una famiglia coltivatrice.

Art. 10. — Il Consiglio ritiene che il rimborso delle quote da parte dei proprietari

per la spesa delle opere di interesse comune debba aver luogo entro un periodo minimo di cinque e massimo di dieci anni.

Art. 12. — Ad avviso del Consiglio le disposizioni di questo articolo richiedono una migliore formulazione. Soprattutto il secondo comma appare poco chiaro; esso andrebbe sostituito con altro che preveda la concessione di prestiti ad eguale condizione a lavoratori agricoli che acquistino il terreno al fine di arrotondare, entro i limiti della loro capacità di lavoro, la terra insufficiente già posseduta. Tali facilitazioni vanno disposte anche per gli interventi del Titolo II; e dovranno essere concesse con priorità al coerede che voglia acquistare terra dagli altri coeredi.

Un gruppo di consiglieri ha manifestato il proprio dissenso sul contenuto di questo articolo, ritenendo che gli enti di sviluppo dovrebbero avere competenza anche per la formazione della proprietà coltivatrice secondo le disposizioni del Titolo II. L'intervento dell'ente non dovrebbe essere limitato ai soli compiti di esecuzione tecnica, ma estendersi a tutti i problemi del riordino del territorio. Anche il giudizio sui caratteri dei fondi rustici, al fine della istituzione di imprese efficienti, dovrebbe essere espresso dall'ente anzichè dall'ispettore agrario.

Alcuni consiglieri hanno prospettato la opportunità di chiarire nel primo comma che la espressione « associati in cooperative » ha valore solo ai fini dell'acquisto. Questo dovrebbe poi dar luogo a formazione di proprietà familiari indipendenti. La cooperativa potrebbe eventualmente essere mantenuta soltanto in relazione alla gestione di terreni di uso comune: ad esempio, boschi, oppure per gli impianti centralizzati per la trasformazione dei prodotti diretti del suolo.

Secondo alcuni consiglieri la possibilità di acquisto di terra con facilitazioni creditizie dovrebbe essere estesa anche agli affittuari conduttori. Tale proposta, che sembra estranea agli scopi specifici della presente legge, potrebbe essere considerata per ulteriori interventi legislativi.

Alcuni Consiglieri ritengono necessario che nella concessione dei mutui sia valutata, con un giudizio dell'Ispettorato provinciale agra-

rio, l'idoneità tecnica dell'aspirante all'acquisto.

Art. 13. — Il Consiglio ritiene che il prestito debba essere concesso anche per le scorte poderali.

Art. 14. — Il Consiglio ravvisa la opportunità di rendere più chiare queste disposizioni. Ai fini della concessione del credito, non si dovrebbe riconoscere una pattuizione di prezzo superiore al valore di mercato. La Commissione peritale potrebbe tuttavia non approvare la concessione di un prestito, pur di ammontare corrispondente ai valori di mercato, qualora l'onere del rimborso delle annualità non appaia sopportabile dall'acquirente, nè questi offra sufficienti garanzie di pagamento e di efficiente capacità di gestione.

Alcuni consiglieri ritengono che, al fine di prevenire ogni inflazione dei prezzi fondiari per effetto dei mutui quarantennali all'1 per cento, le Commissioni peritali — cui dovrebbero partecipare, con voto consultivo, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali — dovrebbero stabilire il prezzo equo con le norme di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215. Propongono inoltre che al fine di assicurare l'effettivo superamento della mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione, piccolo fitto, sia disposto l'obbligo di vendita a prezzo equo, con sanzione di esproprio.

È stata pure formulata da alcuni consiglieri la proposta di stabilire limiti prudenziali per la concessione del credito: il quale non dovrebbe superare l'80 od il 90 per cento del valore riconosciuto dalla Commissione. Quest'ultima dovrebbe poi valutare, oltre alla sopportabilità dell'onere relativo all'ammortamento, ogni altro elemento di giudizio.

Art. 15. — La maggioranza del Consiglio si è manifestata contraria alle disposizioni di questo articolo, che bloccano i rapporti contrattuali, in quanto non sembra concepibile che, nello sforzo di migliorare le condizioni della nostra agricoltura mediante la costituzione di aziende efficienti, si ostacolino quei

proprietari che intendano compiere fondamentali opere di trasformazione. È stata anche espressa la opinione che dette disposizioni porrebbero in essere inammissibili sanzioni punitive o comunque pressioni coercitive, inibendo ai concedenti l'esercizio di loro diritti soggettivi perfetti.

Da alcuni Consiglieri le norme in esame sono invece considerate come un utile strumento inteso ad impedire che il proprietario, di fronte alla richiesta del coltivatore per l'acquisto di un fondo che l'Ispettorato agrario abbia ritenuto adatto ad impresa familiare, sostituisca al preesistente rapporto la conduzione diretta. Esse pertanto costituirebbero un efficace incentivo per la vendita del fondo.

Art. 20. — Il Consiglio ritiene valido il principio che in caso di vendita di un complesso di poderi costituenti una azienda organica, la prelazione debba essere esercitata congiuntamente da tutti i mezzadri e gli affittuari che fanno parte di detta azienda, sempre che gli eventuali appezzamenti a conduzione diretta e i boschi, costituiscano non aziende separate ma accessori dell'azienda medesima.

È altresì dell'avviso che quando il lavoratore insediato sul fondo non intenda procedere al suo acquisto, tra i concorrenti all'acquisto debbano avere la precedenza, a parità di condizioni, le famiglie dirette coltivatrici.

Ritiene inoltre che la prelazione debba essere esclusa qualora i terreni siano suscettibili di destinazione edilizia o industriale.

Un gruppo di Consiglieri ritiene che il diritto di prelazione vada in ogni caso esercitato dagli aventi diritto per l'intera proprietà offerta in vendita.

Altri propongono che nel caso di fondi ricadenti in comprensori di ricomposizione o riordino fondiario, qualora i coltivatori stabilmente insediati non esercitino il diritto di prelazione, questo dovrebbe essere riconosciuto all'ente, al fine di trasferire i terreni così acquistati a diretto coltivatori.

Art. 21. — Il Consiglio propone di elevare a dieci anni il termine di cui al primo comma. Con riferimento ai commi terzo e quar-

to, il Consiglio rileva la opportunità di stabilire che il vincolo di inalienabilità e di indivisibilità possa essere rimosso con sentenza emessa in Camera di Consiglio dal Tribunale del luogo ove è ubicato il fondo, sentito il Pubblico Ministero e sulla base del giudizio tecnico espresso dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura.

Alcuni Consiglieri ritengono che, nella ipotesi di vendita del fondo acquisito con le facilitazioni di legge, prima della normale scadenza del mutuo (40 anni), il riscatto del residuo debito debba aver luogo senza le facilitazioni creditizie concesse.

Art. 22. — Ritene il Consiglio che i trasferimenti del diritto di proprietà e di usufrutto su quote indivise o determinate di fondi rustici provenienti dalla stessa eredità, ancorchè questa non provenga da un coltivatore diretto, posti in essere a favore di un coerede che sia coltivatore diretto, quando sussistano i prescritti requisiti, siano da considerare atti inerenti alla formazione di proprietà contadina e possano quindi essere compiuti con le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni in materia, nonchè con le agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 12.

Art. 23. — Ad avviso del Consiglio, le disposizioni relative alla variazione delle quote di riparto nella mezzadria debbono essere opportunamente modificate con particolare riguardo alla composizione delle Commissioni provinciali, ai tempi del loro funzionamento, al tentativo di conciliazione delle vertenze, alle revisioni degli estimi catastali.

Il Consiglio ritiene che ogni tre anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria e per il triennio successivo, dovrebbero essere stabilite le zone della provincia in cui sia stata applicata la modifica della quota di riparto. Detta quota dovrà essere fissata in base al criterio di determinare per la famiglia mezzadrile redditi netti di lavoro corrispondenti a quelli dei salariati agricoli fissi; l'ammontare di questi ultimi dovrebbe essere accertato dalla stessa Commissione tecnica. Una norma transitoria dovrebbe stabilire che il termine « sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria » (quarto comma del-

l'articolo 23), venga, per l'annata agraria in corso alla data di entrata in vigore della legge, ridotto a tre mesi.

Un gruppo di Consiglieri propone che l'articolo 23 vada soppresso e che la determinazione delle quote di riparto della mezzadria venga rinviata alla contrattazione sindacale. In subordinata, essi propongono che per ognuna delle zone da determinare siano, dalla apposita Commissione, stabilite più quote di riparto con riferimento ai più comuni tipi di azienda in esse esistenti, in base al criterio di assicurare alla famiglia mezzadrile un utile corrispondente a quello delle famiglie dei salariati fissi. Inoltre, allo scopo di consentire, accanto al progettato riordinamento dei possessi, un non meno indispensabile riordinamento delle conduzioni, con l'adeguamento delle loro superfici alla entità richiesta dalle moderne tecniche e soprattutto dalla meccanizzazione, si dovrebbe, a loro avviso, rimuovere il blocco delle disdette dal quale è derivata la cristallizzazione di configurazioni poderali resesi inefficienti.

Secondo alcuni Consiglieri, la disposizione in esame non avrebbe alcuna funzione produttivistica, ma si limiterebbe a stabilire, con criteri che sostituiscono il libero incontro delle parti, nuove ripartizioni dei prodotti, che potrebbero alterare profondamente la realtà agricola dei vari territori. Il reddito fondiario verrebbe notevolmente ridotto e di ciò si dovrebbe tener conto anche in sede fiscale.

Altri Consiglieri ritengono invece che la disposizione di cui trattasi debba essere stralciata dall'attuale collocazione e costituire parte di un nuovo Titolo dello schema, nel quale dovrebbe essere contenuta la intera disciplina dei contratti agrari. I problemi del riparto dovrebbero essere considerati insieme a quelli della direzione del podere, della divisione dei prodotti, dell'interesse dei capitali apportati dal mezzadro, eccetera. Detti Consiglieri propongono una serie dettagliata di modifiche dei rapporti contrattuali, per le ragioni già esposte in sintesi in sede di osservazioni generali, e cioè:

la estensione alla colonia parziaria della modifica dei riparti che la legge prevede per la mezzadria classica;

la abrogazione delle norme del Codice civile che limitano i diritti sindacali dei coltivatori e l'esercizio dei diritti stessi;

il riconoscimento del diritto dei coltivatori di intervenire nelle trasformazioni fondiari e agrarie, dell'accesso ai contributi statali, dell'indennizzo per le migliorie eseguite, con le modalità adeguate a ciascun tipo di contratto;

la libera e piena disponibilità dei prodotti e utili di spettanza del coltivatore;

la abolizione della concessione separata del suolo e del soprassuolo, la definizione del concetto del « nudo terreno »;

inoltre, per la mezzadria e la colonia parziaria: il diritto del mezzadro di variare la composizione della famiglia senza il consenso del concedente; la partecipazione del mezzadro e colono alla direzione dell'azienda; la ripartizione a metà di tutte le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse; la corresponsione di un congruo interesse per i capitali di esercizio conferiti dal mezzadro o dal colono.

Art. 25. — Da parte di alcuni consiglieri viene raccomandato che, ai fini dell'applicazione della presente legge, siano preventivamente determinati, secondo criteri geografico-ecologici, i territori da escludere, per i quali si dovrà prevedere una trasformazione degli ordinamenti colturali in modo consono all'ambiente naturale. Anche tale trasformazione tuttavia dovrebbe essere oggetto di specifici interventi legislativi, tecnici, finanziari.

Art. 27. — Il Consiglio ha preso atto di una proposta intesa a sostituire il diretto intervento bancario al sistema del fondo di rotazione. Al riguardo il Consiglio non ha potuto pronunciarsi sia per la mancanza di sufficienti elementi di giudizio, sia per la non avvenuta presentazione di uno specifico emendamento nel corso della discussione in sede di Assemblea.

Art. 33. — Il Consiglio è dell'avviso che la relazione da presentarsi al Parlamento ai sensi di tale disposizione, dovrà illustrare la

attuazione della legge sotto tutti gli aspetti. Sembra infatti necessario che il Governo, nel riferire al Parlamento, fornisca tutti gli elementi per decidere se debbano essere mantenuti in vita ed eventualmente modificati gli interventi previsti dalla legge e pronunciarsi in modo specifico sui compiti e sulla durata degli enti di sviluppo.

### CONCLUSIONI

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nel formulare le conclusioni del proprio parere, reputa di dover precisare che nell'esame del disegno di legge non si è ritenuto di analizzare, anche negli aspetti più particolari, la predisposta disciplina della materia. Ciò non va tuttavia interpretato nel senso che i lavori del Consiglio si siano concentrati soltanto sulle fondamentali questioni che a tale disciplina si ricollegano, nè che siano stati trascurati i problemi generali della politica agraria. Il Consiglio infatti, per valutare esattamente la portata dei principi informativi della nuova legge, non poteva esimersi dall'inquadrarla nella visione generale delle tendenze e dei fini della odierna politica agraria.

Il Consiglio prende atto che il disegno di legge sottoposto al suo esame costituisce un avvio per la soluzione di alcuni fra i problemi di fondo emersi dalla Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura; e, considerato che il fine ultimo da perseguire è rappresentato dalla elevazione delle condizioni morali e materiali di vita della popolazione agricola, sollecita il Governo a voler predisporre ulteriori e tempestivi provvedimenti con una più organica enunciazione programmatica. Ciò allo scopo di formulare una politica agraria atta ad assicurare un deciso miglioramento dell'ambiente rurale, le cui attuali condizioni sono motivo non ultimo del massiccio esodo in atto; ad imprimere maggiore dinamica al processo di trasformazione strutturale; ad incoraggiare le volontarie forme associative e soprattutto le cooperative per la lavorazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli; ad elevare infine la produttività del-

le imprese e quindi il reddito di coloro che partecipano all'attività agricola, reddito che è ancora oggi in stato di notevole sperequazione.

In linea generale il Consiglio ritiene che gli interventi previsti dal disegno di legge:

a) considerano la diffusione ed il potenziamento della proprietà coltivatrice come obiettivo fondamentale della politica agraria;

b) concepiscono la proprietà coltivatrice e la connessa impresa familiare, nelle loro forme organiche, caratterizzate da dimensioni economiche della proprietà rispondenti alle moderne esigenze, coincidenti al minimo con le necessità di vita e di lavoro di una normale famiglia, ma prevedendo anche dimensioni superiori a tale minimo;

c) mirano ad eliminare difetti organici, che di frequente diminuiscono l'efficienza della proprietà coltivatrice, particolarmente in seguito al manifestarsi di fenomeni di frammentazione e polverizzazione terriera;

d) mirano a promuovere non solo il miglioramento e il consolidamento della proprietà coltivatrice esistente, ma anche la formazione di nuove proprietà coltivatrici, offrendo possibilità di acquisto a tutti i coltivatori italiani, in libera contrattazione, con pagamento del prezzo di mercato. L'intervento pubblico determinerà facilitazioni creditizie per il rimborso dei prestiti (40 anni all'1 per cento) tali da invogliare i coltivatori all'acquisto.

Il Consiglio rileva anche come i proposti interventi si ispirino a criteri di generalità di applicazione. Essi sono, infatti, disposti a favore di tutte le categorie lavoratrici agricole italiane, pur logicamente prevedendosi che gli acquisti saranno particolarmente effettuati da lavoratori familiari affittuari, mezzadri e simili.

In secondo luogo il disegno di legge, pur senza affrontare il problema generale dei contratti agrari, tende a rendere migliori le condizioni di vita e di lavoro di quelle famiglie coltivatrici che, data la lunghezza del processo di sviluppo delle proprietà contadine, non potranno accedere alla proprietà della terra che dopo un certo tempo. In rela-

zione a queste circostanze la legge detta norme relative alla prelazione nell'acquisto dei fondi ed alla modifica delle quote di riparto della mezzadria.

Ciò premesso, il Consiglio formula le seguenti osservazioni sulle disposizioni dello schema:

I. — Nell'articolo 1 si rende opportuno un esplicito riferimento alle infrastrutture ed ai servizi civili riguardanti le costituenti proprietà coltivatrici.

II. — Nell'articolo 2 va definito più chiaramente l'ambito di operatività della legge su tutto il territorio nazionale. Anche se la delimitazione delle zone, ai fini della ricomposizione e del riordino fondiario, è in relazione all'esistenza di intensi fenomeni di frammentazione o polverizzazione, non va escluso che, completata l'opera, essa si estenda ad altri territori. I riordini fondiari possono essere ovunque eseguiti con le facilitazioni di legge. A proposito della competenza degli enti di sviluppo nel quadro della presente legge, si concorda sul principio che essa vada limitata alle sole iniziative previste dal Titolo II, iniziative, cioè, essenzialmente in funzione delle opere di ricomposizione fondiaria o di riordinamento, ferme restando le attività degli enti secondo le disposizioni della legge 23 giugno 1962, n. 948. In considerazione di quanto sopra si propone di formulare l'articolo 2 come segue: « Ferma restando la operatività generale della presente legge su tutto il territorio nazionale, per la graduale ed organica realizzazione delle finalità fissate dal Titolo II della presente legge, per le norme riguardanti esclusivamente la ricomposizione fondiaria, saranno individuate zone a configurazione economica omogenea, le cui possibilità di sviluppo sono condizionate dalla preliminare soluzione di problemi relativi all'assetto fondiario, alle dimensioni aziendali, alle condizioni di vita, di ambiente, di lavoro e di rapporto contrattuale delle popolazioni rurali, nelle quali saranno prevalentemente concentrati gli interventi previsti per l'attuazione delle norme di cui al citato Titolo II della presente legge ».

III. — Prevedere nel primo comma dell'articolo 3 che, ai fini della delimitazione delle zone di cui all'articolo 2, sia sentito dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste « il Comitato regionale dell'agricoltura ».

Nel secondo comma dopo le parole « enti di sviluppo » aggiungere: « che saranno amministrati con la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle cooperative agricole... »; ed inoltre, dopo la indicazione del « decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 » aggiungere la frase: « ... con le limitazioni previste dagli articoli 2, 3 del decreto stesso ».

IV. — Circa le zone dove gli enti di sviluppo sono autorizzati a svolgere le attività occorrenti alla ricomposizione e al riordino fondiario (articolo 5, primo comma) sopprimere l'inciso: « dove esistano rilevanti fenomeni di frammentazione e polverizzazione delle proprietà terriere ».

Aggiungere in fondo al secondo comma la frase: « ... nonchè i Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ».

V. — Circa i criteri di attuazione della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 6, si prospetta la opportunità di prevedere un'assemblea comunale informativa dei proprietari interessati, nella quale venga illustrato il piano di ricomposizione e vengano chiarite le sue finalità. Dovrebbero ad essa seguire assemblee comunali con votazioni parziali, Comune per Comune.

Nel primo comma conviene precisare che gli enti di sviluppo sono quelli « di cui all'articolo 5 della presente legge ».

Nel quinto comma all'espressione « terreni da sistemare » va sostituita quella di « terreni da ricomporre ».

Nel sesto comma, infine, in luogo di « superficie posseduta » è più esatto dire « superficie sottoposta a ricomposizione »; e conviene precisare che ogni partecipante alla assemblea non può rappresentare più di una altra persona.

VI. — Sostituire il primo comma dell'articolo 7 con il seguente: « Il piano particolareggiato di ricomposizione sarà pubblicato

entro 30 giorni dalla sua redazione, nell'Albo dei Comuni dove sono situati i terreni e mediante inserzione per estratto nel foglio annunci legali della Provincia ».

Per gli eventuali conguagli in denaro di cui al sesto comma, prevedere che siano gli enti indicati all'articolo 5 a regolare i rapporti tra i proprietari interessati ed a curare altresì il recupero delle somme dovute.

Nell'ultimo comma sostituire alla espressione « unità poderali » quella di « unità fondiarie ». Inoltre nel rinvio alla legge 3 giugno 1940, n. 1078, va fatta salva la disposizione dell'articolo 21 concernente il vincolo di indivisibilità.

VII. — Sopprimere la parte iniziale dell'articolo 8 fino alle parole « ... della zona interessata e... », per cui il testo avrà inizio con le parole: « Quando la ricomposizione si rende necessaria... ».

Quanto alla iniziativa del Ministro della agricoltura per i provvedimenti relativi alla obbligatorietà della ricomposizione, di cui al quarto comma, si ritiene che essa debba essere esercitata solo dopo che si sia proceduto a consultazioni con Enti locali e organizzazioni sindacali interessate. Il piano non approvato dai proprietari dovrebbe essere trasmesso al Ministro « con motivato parere e relazione dell'Ente ». Il Ministro dovrebbe decidere nel termine massimo di un anno. Va soppressa, infine, l'ultima frase del comma, a partire dalla parola « indipendentemente ».

VIII. — Nel primo comma dell'articolo 9 va chiarito che l'espropriazione può essere attuata nella misura percentuale di cui al comma successivo, sulla cifra di imponibile catastale « eccedente le trentamila lire ».

È altresì da precisare che l'esproprio di terreni « vicini » potrà aver luogo solo quando essi siano sufficientemente vicini al fondo da ingrandire, in modo da dar luogo a imprese agricole unitariamente efficienti.

Il secondo comma va integrato con la seguente disposizione: « Non possono essere espropriati, ai fini di cui sopra, i terreni delle aziende agrarie, organiche ed efficienti, riconosciute tali ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ».

Nel quinto comma è da prevedere l'esclusione dall'esproprio, entro limiti da determinare, delle aziende già espropriate a norma della legge sulla riforma fondiaria. Lo esproprio inoltre va escluso per quei terreni in cui siano stabilmente insediate famiglie coltivatrici, intendendosi come tali quelle che, impegnate per tutto il ciclo produttivo, esercitano la coltivazione del fondo in virtù di contratti in vigore da almeno due anni, aventi stabile residenza sul fondo o in case anche viciniori costituenti pertinenze del fondo stesso. Circa il prezzo di esproprio di cui al comma ottavo, va fatto riferimento al valore di mercato, lasciandosi poi al regolamento le norme tecniche per la valutazione del fondo, in relazione alle disposizioni della legge del 1865.

Convieni poi introdurre una norma specifica intesa ed evitare eventuali speculazioni, nel senso di non rendere in nessun caso possibile l'esproprio su terreni suscettibili di utilizzazione edilizia, industriale e turistica.

Vanno soppresse nel nono comma le parole « ... senza titolo ad alcun indennizzo ».

L'ultimo comma va modificato in armonia con la modifica proposta per l'ultimo comma dell'articolo 7.

Lo stesso articolo 9 va infine integrato con il seguente ultimo comma: « Le somme corrisposte agli Enti pubblici a titolo di indennità di espropriazione o quale prezzo di cessione, in dipendenza dei trasferimenti immobiliari previsti dalla presente legge, possono essere destinate all'acquisto di beni immobili in deroga alle vigenti disposizioni che prescrivono diverse forme di impiego ».

IX. — Nel secondo comma dell'articolo 10 alle parole: « entro due anni dal compimento delle medesime » vanno sostituite le seguenti: « ... entro un periodo minimo di cinque e massimo di dieci anni... ».

X. — Nell'articolo 12 (primo comma) dopo le parole: « ... lavoratori manuali della terra... » aggiungere: « ... compresi gli enfiteuti coltivatori... ».

È da sostituire inoltre l'espressione: « ... assicurino la costituzione di aziende che abbiano caratteristiche o siano suscettibili di

realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico », con l'altra: « ... siano riconosciuti idonei ai fini della costituzione di aziende suscettibili di realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico ».

Il secondo comma va sostituito con altro che preveda la concessione di prestiti, ad eguali condizioni, a lavoratori agricoli che acquistino terre al fine di arrotondare entro i limiti della capacità di lavoro la terra insufficiente già posseduta. Tali facilitazioni andranno disposte anche nel quadro degli interventi di cui al Titolo II, e concesse con criterio di priorità al coltivatore coerede che per libera contrattazione, voglia acquistare la terra degli altri coeredi.

XI. — Nel primo comma dell'articolo 13 dopo « attrezzi » aggiungere « scorte ».

XII. — Nel comma primo dell'articolo 14 va chiarito il concetto che, ai fini della concessione del credito, non possa riconoscersi una pattuizione di prezzo superiore al valore di mercato. Occorre prevedere, tuttavia, che la Commissione peritale possa non approvare la concessione di un prestito pur di ammontare corrispondente ai lavori di mercato, qualora l'onere di rimborso delle annualità non appaia sopportabile all'acquirente nè esso offra sufficienti garanzie di pagamento nè di efficienti capacità di gestione.

Nel terzo comma inoltre va precisato che l'istituto di credito, qualora accolga la richiesta di mutuo, non può concederlo per un ammontare inferiore a quello indicato dalla Commissione peritale.

XIII. — Sopprimere l'articolo 15.

XIV. — Il testo dell'articolo 20, primo comma, va modificato nel senso che ove si tratti di un complesso di poteri costituenti una azienda organica, la prelazione dovrà essere esercitata congiuntamente da tutti i mezzadri e gli affittuari che fanno parte di detta azienda, sempre che gli eventuali appezzamenti a conduzione diretta e i boschi, costituiscano non aziende separate ma accessori dell'azienda medesima.

Occorre inoltre aggiungere che, in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi, qualora l'affittuario, il mezzadro od il colono residente sul fondo non intenda acquistarlo, tra i concorrenti all'acquisto o alla concessione viene data preferenza, a parità di condizioni, alla famiglia diretto-coltivatrice.

Il secondo comma dello stesso articolo va integrato con la frase: « ... e quando i terreni siano suscettibili di destinazione edilizia, industriale o turistica ».

XV. — Il termine previsto in anni cinque nel primo comma dell'articolo 21 va elevato a dieci anni.

Le disposizioni dei commi terzo e quarto vanno sostituite con la seguente: « Il vincolo di inalienabilità e di indivisibilità può essere rimosso con sentenza emessa in Camera di Consiglio dal Tribunale del luogo ove è ubicato il fondo, sentito il Pubblico Ministero e sulla base del giudizio tecnico espresso dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura ».

XVI. — Per l'articolo 22 si propone la seguente formulazione: « I trasferimenti del diritto di proprietà o di usufrutto su quote indivise o determinate di fondi rustici provenienti dalla stessa eredità, posti in essere a favore di un coerede che sia coltivatore diretto, quando sussistano i prescritti requisiti, sono considerati atti inerenti alla formazione di proprietà contadina e possono ottenere le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni in materia, nonchè le agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 12 ».

XVII. — Si propone di modificare il terzo comma dell'articolo 23, concernente la composizione della Commissione provinciale, che dovrebbe essere presieduta dal Presidente del Tribunale e composta di quattro rappresentanti delle organizzazioni dei concedenti di terreni a mezzadria, di quattro rappresentanti delle organizzazioni dei mezzadri e di due agronomi dei quali uno designato dalle organizzazioni dei concedenti di terreni a mezzadria ed uno dalle organizzazioni dei mezzadri. Dovrebbero inoltre far parte della

stessa Commissione, con voto consultivo, il Capo dell'Ispettorato agrario provinciale e il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, i quali potrebbero anche farsi rappresentare.

Si suggerisce di formulare il quarto comma come segue: « La Commissione stabilisce ogni tre anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria e per il triennio successivo, le zone della Provincia in cui si ritiene necessaria la modifica della quota di riparto. Detta quota dovrà essere stabilita in base al criterio di determinare per la famiglia mezzadrile redditi netti di lavoro corrispondenti a quelli dei salariati agricoli fissi: l'ammontare di questi ultimi sarà accertato dalla stessa Commissione tecnica ».

Alla fine del sesto comma, dopo la parola « articolo », vanno aggiunte le parole: « ... e modificando in meno o in più la quota minima stabilita per la zona ».

Si propone di integrare le disposizioni dell'articolo 23 con la seguente: « Prima di adire le Sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti d'appello è obbligatorio un tentativo di conciliazione da espletarsi dalle organizzazioni sindacali interessate ».

Nello stesso articolo va inserita una disposizione che preveda tempestive revisioni degli imponibili catastali al fine di registrare le variazioni intervenute per lo spostamento di una parte del reddito dominicale a beneficio del lavoratore.

XVIII. — L'articolo 33 dovrebbe essere opportunamente modificato nel senso di disporre che il Governo, alla fine del primo quinquennio, presenterà al Parlamento una relazione diretta ad illustrare sotto tutti gli aspetti i risultati dell'applicazione della legge.

XIX. — Si propone infine la seguente norma transitoria: « Per l'annata agraria in corso all'entrata in vigore della presente legge, il termine di sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria stabilito dal quarto comma dell'articolo 23 per la fissazione della quota minima di riparto, è ridotto a tre mesi ».